

STATUTO

KERSENNUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEULADA CA VIA IV NOVEMBRE 1

Numero REA: CA - 283208

Codice fiscale: 03594560926

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto n. 16.524	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Teulada la società coope- rativa denominata " KERSENNUS Società Cooperativa Sociale ".	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle socie- tà a responsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen- zienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 3	
(Scopo mutualistico)	

La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento e i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti con le società ed i soci, saranno specifici in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte dell'articolo 2521 del codice civile.

Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporli ed approvarli, d'instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

E' espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

In attuazione dello scopo mutualistico, la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui,

tra l'altro, al regolamento sopra citato - nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La società cooperativa sociale aderisce all'A.G.C.I. - ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

All'uopo la cooperativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi se necessario di figure professionali iscritte negli appositi albi, si propone di svolgere le seguenti attività:

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi alcolici e superalcolici, mediante gestione di attività di bar, pasticceria fresca, rosticceria, gastronomia, gelateria, ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda, fast food, paninoteca, birreria e, comunque, tutte le attività connesse al-

	la ristorazione ed alla somministrazione di alimenti e bevande;	
	- l'acquisto e la gestione, in qualunque forma, di strutture organizzate per le predette attività, come pure per le attività inerenti il turismo, quali, a titolo esemplificativo, alberghi, motel, ostelli, camping, stabilimenti balneari e chioschi, porti turistici, complessi per la ristorazione e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;	
	- organizzazione e gestione di parchi giochi ed attività ludiche;	
	- gestione di parcheggi pubblici e privati;	
	- cura e la gestione di verde pubblico, parchi e giardini sia per pubbliche amministrazioni che per privati;	
	- gestione infrastrutture da spiaggia, compresi punti ristoro;	
	- attività di guardiania e di custodia strutture pubbliche e private;	
	- custodia spiagge, nonché interventi di ripristino degli arenili;	
	- inserimenti lavorativi presso pubbliche amministrazioni e/o privati;	
	- attività di agenzia e di rappresentanza, anche con deposito, di prodotti alimentari e non alimentari e agricoli;	
	- sviluppare la silvicoltura provvedendo al recupero delle aree colpite da incendi o impoverite dal degrado generato da incuria umana, ricorrendo alla periodica manutenzione dei sot-	

	toboschi ed alla realizzazione di laghetti collinari;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di materie prime agri-	
	cole, terricci, mangimi, integratori per animali, attrezzature	
	agricole e di prodotti per il giardinaggio, sementi e bulbi;	
	- rappresentanza con deposito di mangimi e di altri prodotti	
	agricoli;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari	
	e non alimentari;	
	- manipolazione e trasformazione prodotti alcolici, nei limiti	
	e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in mate-	
	ria;	
	- commercio e deposito, con o senza rappresentanza, di mate-	
	riali edili;	
	- lavorazione produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio	
	di prodotti eco combustibili;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di legna da ardere in	
	tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili, materia-	
	le cippato, pellets e altri derivati del legno, nonché il com-	
	mercio, vendita e assistenza tecnica di stufe e caldaie in ge-	
	nere;	
	- svolgere servizi amministrativi per pubbliche amministrazioni	
	e/o privati;	
	- costruire, riattivare e gestire in conto proprio e/o di ter-	
	zi strutture ricettive e riabilitative per soggetti non auto-	
	sufficienti, post-traumatizzati, nonché strutture ginniche mi-	

	rate alla salvaguardia della salute in genere, quali palestre,	
	piscine, campi da golf e simili;	
	- promuovere e sviluppare le relazioni sociali fra i soggetti	
	di ogni età con la realizzazione di centri culturali, ricrea-	
	tivi, campi sportivi di ogni tipo e la gestione di centri cul-	
	turali, teatrali e dello spettacolo;	
	- provvedere alla costruzione ed alla ristrutturazione di edi-	
	fici ad uso abitativo, commerciale, industriale, agricolo, tu-	
	ristico-alberghiero;	
	- realizzare e gestire, per conto proprio e/o di terzi, opere	
	di urbanizzazione primaria e secondaria;	
	- riattivare, ovvero, risanare reti di distribuzione idrica,	
	fognaria, di recupero delle acque fluviali, marittimo-	
	portuale, dei laghi, degli stagni, delle spiagge e delle co-	
	ste;	
	- provvedere alla realizzazione di fonti energetiche alterna-	
	tive, attraverso la riconversione delle biomasse, dei rifiuti	
	solidi urbani ed industriali;	
	- attività di facchinaggio, stoccaggio, movimentazione e cu-	
	stodia dei su menzionati prodotti per conto di terzi;	
	- promuovere la formazione sui sistemi di tecnologia avanzata	
	ricorrendo a centri di formazione e di tirocinio all'interno	
	di enti pubblici e di imprese di ogni tipo.	
	Inoltre è espressamente prevista la possibilità di finanzia-	
	menti dei soci al fine di consentire il perseguimento dell'og-	

	getto sociale, entro i limiti di legge ed in conformità alle	
	disposizioni definite nell'articolo 11 del D. LGS n.	
	385/1993.	
	La cooperativa, nell'interesse dei soci, potrà inoltre svolge-	
	re qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle so-	
	praindicate, come pure compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, econo-	
	mica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, utili o necessa-	
	rie alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali	
	(Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pub-	
	blici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La società per tutte le attività sopraindicate potrà inoltre,	
	esercitare le stesse attività con la forma del subappalto, co-	
	me pure, concedere a terzi l'esercizio mediante subappalto,	
	l'esercizio delle medesime attività potrà avvenire sia diret-	
	tamente che tramite agenti e/o rappresentanti di commercio.	
	La società al fine del perseguimento dell'oggetto sociale po-	
	trà:	
	- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la ge-	

	stione sotto forma di comodato o altro di macchine e attrezza-
	ture;
	- stipulare convenzioni con figure professionale specialisti-
	che per la gestione di tutte le attività della società ricon-
	ducibili all'oggetto sociale.
	La società potrà svolgere la propria attività sia nell'ambito
	del territorio nazionale che all'estero.
	La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, prov-
	videnze ed agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie del
	settore necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi
	sociali.
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni
	in altre società o imprese di qualunque natura, escluso lo
	scopo di collocamento, avente oggetto analogo, affine o con-
	nesso al proprio rilasciare fideiussioni e altre garanzie in
	genere, anche reali, soprattutto ove ciò si reputerà conve-
	niente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale prose-
	guimento delle proprie finalità statutarie; dare adesione e
	partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento
	cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed
	il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni
	altra qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la
	cooperativa aderisce, come pure a favore di altre cooperative.

	Per il perseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà	
	stipulare convenzioni con enti pubblici ai sensi dell'articolo	
	5 della Legge n. 381/1991, chiedendo, all'uopo, l'iscrizione	
	negli albi e registri previsti dalle vigenti norme in materia,	
	ivi compreso l'albo regionale delle cooperative sociali di cui	
	alla Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16 del 22	
	aprile 1997.	
	Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusi-	
	va o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto	
	delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate,	
	in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle	
	prerogative che necessitino dell' iscrizione ad Albi profes-	
	sionali, Collegi e Ordini e ogni attività finanziaria vietata	
	dalla legge, per tempo vigente, in materia ed in particolare	
	ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs 1° set-	
	tembre 1993, n.385.	
	La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra	
	il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.	
	La società cooperativa sociale aderisce all'A.G.C.I. - ASSO-	
	CIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	(Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	

minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazione di processi produttivi e all'erogazione di servizi all'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,

	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del c.c. posso-	
	no altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano at-	
	tività che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo,	
	si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Posso-	
	no inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della società.	
	Articolo 6	
	(Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi,	
	in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro for-	
	mazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento	

	degli scopi sociali ovvero in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenen-	
	za del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'or-	
	gano amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-	
	ma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. del	
	presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	

	il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti	
	di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. verificatasi	
	una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo an-	
	che prima del termine fissato al momento della sua ammissione	
	per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 7	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	

	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se
	trattasi di persona fisica:
	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
	nascita;
	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizio-
	ne professionale, delle specifiche competenze possedute;
	la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
	per il socio prestatore: i requisiti tecnico professionali
	posseduti, attuale condizione professionale e l'indicazione
	dell'attività che intende svolgere all'interno della coopera-
	tiva;
	l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né su-
	periore ai limiti di legge;
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente
	adottate dagli organi sociali.
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi al-
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere
	le seguenti informazioni:
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la
	sede legale;
	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-

manda;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-
ministrativo;

della quota amministrativa di sostegno alle spese di gestione
della società, da erogarsi secondo le cadenze stabilite
dall'organo amministrativo.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-
nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla coope-
rativa.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se
il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-
zione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che potrà avvalersi dei rimedi di legge in materia.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere

l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro 15 giorni, al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsia-

	si titolo;	
	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo am-	
	ministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 13	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, che è espressamente definito non rimborsabile. Il	
	pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	

bilancio stesso.

Articolo 14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

	Articolo 15	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 16

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 3 1.0 1.92, n. 59.

Articolo 17

(Conferimento e titoli dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'art. 19.

Articolo 18

(Alienazione dei titoli dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori

possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire i titoli deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 19

(Deliberazione di emissione)

L'emissione di quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

i diritti patrimoniali in caso di recesso;

A tutti i detentori dei titoli di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci
e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-
ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento
della Società.

Articolo 22

(vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza
l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera
raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-
dicazioni previste nel precedente art 7, controfirmate per
conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la
sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni
mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della
richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-
pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei
soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Articolo 23

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24

(Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;

aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

	emissione di titoli di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 25	
	(Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico,	
	se rispettivamente nominati;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'Organo di controllo contabile, se nominato.	
	Articolo 26	
	(Assemblea)	
	L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla sua approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	

	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	c) la nomina dell'Organo amministrativo, provvedendo all'e-	
	ventuale nomina del presidente e del vice presidente; il com-	
	pito è di norma attribuito all'Organo amministrativo, tuttavia	
	quando sarà ritenuto opportuno l'assemblea potrà esercitare	
	tale diritto alternativamente allo stesso organo amministrati-	
	vo;	
	d) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo	
	2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	e) la determinazione della misura dei compensi da corrisponde-	
	re agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'Organo ammi-	
	nistrativo;	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	h) le modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci o dell'organo di controllo;	
	j) la delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-	

gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Art. 27

(Convocazione delle Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie, l'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta delle firme di presa visione o con invio nel domicilio risultante dal libro soci nello stesso termine di 8 (otto) giorni, a ciascun socio mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli

amministratori, i sindaci effettivi e/o organo di controllo contabile, se nominati.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea potrà essere convocata su iniziativa di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Art. 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 29

(votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 30

(voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-

	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte,	
	delle somme a debito dovute a qualsiasi titolo e degli adempi-	
	menti da porre in essere.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione, i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'am-	
	montare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti	
	da apposito regolamento o come deliberato in sede di accogli-	
	mento della domanda di ammissione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima catego-	
	ria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammini-	
	stratore, sindaco, o dipendente come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	

sentante in bianco.

Articolo 31

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 32

(Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-

siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo può essere nominato anche a tempo indeterminato, sino a dimissioni e/o revoca anche senza motivazioni ed è sempre rieleggibile. Qualora all'atto della nomina venga apposto un termine, l'organo scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente, salvo che gli stessi non siano eletti direttamente dall'assemblea all'atto della nomina dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 33

(Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi

componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 34

(Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da un numero pari di componenti, prevale il voto

espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 35

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 36

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 38

(Collegio sindacale e revisore contabile)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei soci.

Devono essere nominati dall'Assemblea dei soci due sindaci supplenti.

	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea	
	dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il ministero della Giustizia.	
	La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista	
	l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare	
	con delibera dell'Assemblea dei soci un revisore contabile o	
	una società di revisione iscritti nel registro istituito pres-	
	so il ministero della Giustizia, per l'affidamento del con-	
	trollo contabile. La modalità di nomina, la durata dell'inca-	
	rico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti	
	commi. L'Assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo	
	contabile, ulteriori competenze specificamente indicate	
	all'atto dell'attribuzione dell'incarico.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 39	

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 40

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se

verranno costituiti.

Articolo 42

(Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-
serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-
tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 43

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le
norme delle società a responsabilità limitata.

Sabrina Pittalis

Putzolu Donatello

Cambedda Alessandro

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, NOTAIO IN CARBONIA
ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI, ORISTANO E LANUSEI,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO